

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

28510/07



UDIENZA PUBBLICA

DEL 29/05/2007

SENTENZA

N. 01626 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. POSTIGLIONE AMEDEO	PRESIDENTE	
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.PETTI CIRO	"	N. 044509/2006
3.Dott.MARMO MARGHERITA	"	
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) SANTINI ALESSANDRO

N. IL 26/07/1976

avverso SENTENZA del 07/03/2006

CORTE APPELLO

di NAPOLI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

IANNIELLO ANTONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Di Popolo Angelo*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4 febbraio 2005, il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli – ha condannato Alessandro Santini alla pena di mesi due di arresto e di € 15.000,00 di ammenda (con l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi), avendolo ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 20, comma 1°, lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, anche in relazione all'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, 1, 2 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (come accertato il 5 marzo 2002) per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, su di un manufatto preesistente oggetto di D.I.A. una serie di opere edilizie (al primo piano: ampliamento di mq. 2 del vano adiacente alla rampa di scale, chiusura vano finestra e trasformazione del vano porta in vano finestra; al primo piano: realizzazione di due finestre, soppalco interno a mt. 2 di altezza, ampliamento del vano cucina di mt. 3, eliminazione della porta di ingresso esterna e diversa ubicazione del vano finestra, realizzazione di un parapetto a delimitazione del lastrico solare della cucina, modifica del prospetto e ripartizione in pianta delle scale di accesso al piano superiore; al secondo piano: innalzamento del solaio, modifica prospettica delle scale di accesso e della relativa ripartizione in pianta, ampliamento di mt. 1 del balconcino sul retro dello stabile e realizzazione di un parapetto in sostituzione di ringhiera e del wc pensile), senza concessione edilizia e autorizzazione ambientale-paesaggistica e in violazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica.

Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 7 marzo 2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui alla legge sulle costruzioni in zona sismica perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per le restanti contravvenzioni in mesi uno e giorni dieci di arresto e € 11.000,00 di ammenda. Fermo il resto.



Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo:

1 – la violazione dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, per la mancata sospensione del processo in considerazione della presentazione da parte dell'imputato della domanda di condono edilizio.

2 – la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 7, 9 e 12 della legge n. 47/85.

3 – violazione dell'art. 181 comma 1-*quinquies* del D. Lgs. n. 42 del 2004: a seguito del parziale ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento della sanzione amministrativa prima della condanna per il resto, come previsto dall'art. 9, secondo comma della legge n. 47/85, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma citata relativa all'estinzione del reato;

4 – il vizio di motivazione in ordine alla insufficiente considerazione della possibile incidenza sul giudizio penale del procedimento amministrativo che si era concluso con la revoca dell'atto demolitorio, valutata come equiparabile alla sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985;

5 – il vizio di motivazione in ordine al tema di cui al precedente motivo: in appello l'imputato aveva infatti censurato il silenzio osservato in proposito dal giudice di primo grado e la Corte territoriale aveva detto che la motivazione della sentenza di primo grado poteva essere integrata dal giudice di appello, ma poi avrebbe svolto una motivazione solo apparente.

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso che incidono sull'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati contestatigli sono infondati.

Col primo motivo, l'imputato lamenta la mancata sospensione del processo in considerazione della presentazione da parte sua della domanda di condono edilizio e in attesa di conoscerne l'esito.

In proposito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*cf.* da ultimo, Cass. sez. 3[^], 29 settembre 2006 n. 32529, 23 marzo 2006 n. 10202 e 11 gennaio 2006 n. 563), poiché l'art. 32, comma 25°, del D.L. n. 269/03 convertito nella legge n. 326/2003 (come già l'art. 39 della legge n. 724/94), subordina l'applicazione degli interi capi IV° e V° della legge n. 47/85 all'esistenza dei requisiti prescritti perché l'opera possa essere condonata, l'art. 38 di quest'ultima legge, richiamato alle condizioni indicate dal comma 36° dell'art. 32 del D.L. del 2003, si applica esclusivamente per le opere che abbiano oggettivamente i requisiti di condonabilità stabiliti.

A ciò consegue, in linea col principio ricavabile dalla sentenza delle S.U. di questa Corte 24 novembre 1999 n. 22 e ad evidenti fini di economicità dei giudizi, che la sospensione del processo penale ai sensi dell'art. 44 o ex art. 38 della legge n. 47/85 presuppone il controllo positivo del giudice in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del condono (*cf.* anche la citata Cass. sez. 3[^] 26 agosto 2004 n.35084).

Correttamente pertanto i giudici di merito hanno escluso la sospensione del processo a seguito della presentazione da parte dell'imputato della richiesta di condono di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto hanno ritenuto - con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logici - che gli immobili oggetto della stessa fossero stati edificati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e non rientrassero in alcuna delle tipologie di cui all'art. 32, comma 26° lett. b) del D.L. n. 269, traendo da tale accertamento la conseguenza della non condonabilità degli stessi.

Secondo infatti la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (*cf.*, per tutte, Cass. 10 maggio 2005 n. 33297), nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, l'art. 32, comma 26°, lett. a) della legge n. 326 del 2003 ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente

per gli interventi edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il primo motivo è pertanto infondato.

Manifestamente infondato è poi il terzo motivo di ricorso, che invoca l'ipotesi di estinzione del reato (paesaggistico-ambientale) ai sensi dell'art. 181 comma 1-*quinquies* del D. Ls 22 gennaio 2004 n. 42.

Tale norma infatti stabilisce la possibile estinzione del reato unicamente nel caso di integrale ripristino dello stato dei luoghi, ipotesi non verificatasi nel caso in esame -come subito si vedrà - e non appare estensibile, data l'eccezionalità della stessa, ad ipotesi analoghe o parallele.

Gli altri motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto muovono tutti dalla considerazione della esistenza di un procedimento amministrativo, attivato a norma dell'art. 9 della legge n. 47/85, che si era concluso con la revoca da parte del Sindaco del Comune di Bacoli dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva dallo stesso in precedenza impartito.

Secondo il ricorrente, a seguito di tale ordine del 27 marzo 2002, egli avrebbe provveduto al ripristino dello stato dei luoghi nei limiti degli abusi concretamente rimuovibili (come sarebbe stato accertato dal Comune con nota del 9 maggio 2002) mentre per le difformità residue insuscettibili di ripristino avrebbe richiesto e ottenuto l'applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che avrebbe integralmente pagato in data 23 giugno 2003.

L'esito di una tale procedura, sarebbe, secondo quanto previsto in generale da una delibera consiliare del 2001, "*la revoca dell'atto demolitorio e produce i medesimi effetti della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/85*"



Il ricorrente lamenta pertanto che non si sia tenuto adeguato conto di tale procedimento, traendone le necessarie conseguenze in ordine all'estinzione del reato per intervenuta sanatoria - implicita nella procedura di cui all'art. 9 della legge n. 47 del 1985 (pur ritenuta applicabile al caso in esame dalla Corte d'appello) - equiparabile a quella di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985 e comunque sul piano della legittimità dell'ordine di demolizione.

La complessa censura è solo in parte fondata.

Non è fondata laddove, anche invocando la delibera consiliare citata, pretende che dall'esito della procedura di cui all'art. 9 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 consegua l'estinzione del (solo) reato edilizio contestato.

Un tale esito non può infatti derivare dalla mera opinione dell'autorità amministrativa in contrasto con quanto stabilito dalla legge che un tale esito non prevede, in dipendenza, del resto, della diversa natura della sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 9 e l'erogazione dovuta ai sensi dell'art. 13 della legge medesima, come già adeguatamente argomentato dalla Corte territoriale, in quanto i due istituti presentano diversi presupposti e diverse finalità, la prima costituendo l'alternativa in un certo senso obbligata alla impossibilità di demolizione di un'opera che era e resta irregolare sia formalmente che alla stregua degli strumenti urbanistici, mentre la seconda sana a posteriori una irregolarità formale, quale il mancato rilascio della concessione, qualora sussistessero all'epoca dell'abuso e sussistano tuttora i requisiti sostanziali per l'edificazione (la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici).

La censura è invece fondata, per quanto di ragione, laddove lamenta il silenzio serbato dalla Corte territoriale in ordine al motivo d'appello che rilevava come l'espletamento della procedura di cui all'art. 9 della legge n. 47 impedisca l'adozione da parte del giudice dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.



In proposito, attesa la natura sostanzialmente amministrativa di un tale ordine di demolizione, esso, ove emanato dall'autorità giudiziaria, presuppone l'inerzia della pubblica amministrazione che sarebbe competente ad emetterlo.

Poiché nel caso in esame l'imputato ha dedotto che la il Comune si era attivato disponendo la demolizione dell'opera, per poi adottare le misure previste dall'art. 9, secondo comma della legge citata già prima della sentenza del Tribunale, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare in ordine alla deduzione relativa alla applicabilità al caso in esame del secondo comma dell'art. 9 citato e in caso affermativo avrebbe dovuto accertare i fatti in proposito dedotti dal ricorrente e valutare l'incidenza degli stessi sul potere di emettere l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.


L'assenza di una tale motivazione, comporta l'annullamento della sentenza con riferimento all'ordine di demolizione integrale del manufatto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per la conseguente integrazione.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla demolizione integrale del manufatto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007

Il Consigliere relatore



Il Presidente

